

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Proroga versamenti e presentazione modello 770
- 4 Differiti i termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali
- 4 Proroga versamenti per i titolari di redditi d'impresa
- 4 Split payment – modificata la disciplina
- 4 Split payment – elenchi delle PA
- 5 Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – tasso di interesse da applicare a favore del creditore nel 2° semestre 2017
- 6 5 per 1.000 dell'Irpef – regolamentata la disciplina
- 6 Contributo unificato per i ricorsi amministrativi – modalità di pagamento
- 7 Revisione della disciplina sull'impresa sociale

Prassi

- 11 Definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali
- 11 Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: chiarimenti
- 12 Terreni situati solo parzialmente nelle suddette zone montane - obbligo di trasmissione telematica delle fatture: chiarimenti
- 13 Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A.
- 15 Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Soggetti abilitati all'apposizione del visto
- 16 Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario
- 16 Disciplina della cessione agevolata ai soci – operazioni non abusive
- 17 Assegnazione agevolata ai soci – si applica anche alle società in contabilità semplificata
- 17 Assegnazione e cessione agevolata ai soci – esclusione delle operazioni con profili abusivi
- 18 Scissione finalizzata all'assegnazione di beni ai soci
- 18 Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche
- 19 Gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi
- 19 Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure: chiarimenti
- 20 Presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato: chiarimenti
- 20 Determinazione del valore della produzione e compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole: chiarimenti

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 22 Codici tributo estesi
- 2 Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 23 Software
- 23 Archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

Dottrina

24
25

Consiglio nazionale notariato	✓ Garanzie del credito bancario
Assonime	✓ Premi di produttività e welfare aziendale ✓ Dichiarazione dei redditi SC 2017 e Irap 2017

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Proroga versamenti e presentazione modello 770</p> <p>Prorogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20/8/17, con la maggiorazione dello 0,40%, i versamenti delle imposte (IRES, IRPEF, IRAP e IVA) delle imprese e dei lavoratori autonomi. La proroga non riguarda i soggetti NON titolari di partita Iva; sono quindi esclusi dalla proroga le persone fisiche titolari, ad esempio, solo di redditi di terreni/fabbricati, redditi diversi, di lavoro dipendente/pensione; • al 31/10/17 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap. <p>I relativi decreti sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato pubblicato sul sito il 26/7/17</i></p>
<p>Differiti i termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.</p> <p>Prorogati al 31/10/17 i termini di presentazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2016 (deve essere presentata in via telematica); • le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, comprese quelle delle società cui si applicano i nuovi OIC dal 2016 il cui termine di presentazione era già stato spostato al 17 ottobre 2017. 	<p><i>Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26/7/17 (G.U. n.175 del 28/7/17)</i></p>
<p>Proroga versamenti per i titolari di redditi d'impresa</p> <p>Prorogato al 20/7/17, per i titolari di reddito d'impresa, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del 1° acconto.</p> <p>Dal 21/7/17 fino al 20/8/17 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, dello 0,40%.</p> <p>Il relativo decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><i>Decreto del presidente del consiglio dei ministri 20/7/17 (G.U. n.169 del 21/7/17)</i></p>
<p>Split payment – modificata la disciplina</p> <p>Modificata la disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini Iva, con riferimento alla individuazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 bis del D.M. 23/1/15.</p> <p>Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 si applicano alle PA destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, co. da 209 a 214, della legge n. 244/2007.</p> <p>L'elenco definitivo è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 15/11 di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal 25/7/17. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino al 24/7/17.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13/7/17 (G.U. n.171 del 24/7/17)</i></p>
<p>Split payment – elenchi delle PA</p> <p>Pubblicati gli elenchi definitivi per l'anno 2017 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Non è stato pubblicato l'elenco delle PA tenute ad applicare la normativa sullo split</p>	<p><i>MEF - Dipartimento delle finanze, comunicato del 26/7/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>payment, dato che il D.M. MEF del 13/7/17 (vedi sopra), che ha modificato l'art. 5-bis del decreto del 23/1/15, ha stabilito che detta normativa si applica alle PA destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, co. da 209 a 214, della legge n. 244/2007. Pertanto, per un elenco delle PA occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle PA (www.indicepa.gov.it).</p>	
<p>In detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell'ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.</p> <p>È stato precisato, inoltre, che le società controllate da PA centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", sono in ogni caso tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4.</p> <p>Allo stesso modo, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 1, co. 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell'Indice delle PA.</p> <p>Infine, è stato precisato che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.</p> <p>Questi gli elenchi definitivi disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; <p>società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.</p>	
<p>Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – tasso di interesse da applicare a favore del creditore nel 2° semestre 2017</p> <p>L'art. 5 del D.lgs. n.231/2002 prevede, in caso di ritardo nel pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale – ossia una transazione tra imprese ovvero tra imprese e PA, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo – che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora e decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, il tasso B.C.E. deve essere incrementato di 8 punti percentuali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 81/2017 (Jobs act lavoro autonomo) le disposizioni si applicano, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli, anche alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori autonomi; • Lavoratori autonomi e imprese; • Lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche. <p>Ai sensi dell'art. 62, co.3, del D.L. n. 1/2012, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.171 del 24/7/17)</i></p>

Ordinary Assist

<p>consumatore finale, il tasso suddetto deve essere aumentato di ulteriori 2 punti percentuali.</p> <p>Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che anche per il periodo 1/7 – 31/12/17, come per il semestre precedente, il tasso di riferimento BCE è pari allo 0%. Pertanto per tale periodo, gli interessi applicabili saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,00% (0% + 8%) per la vendita dei prodotti in genere e per prestazioni di servizi; • 10,00% (0% + 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili. 	
<p>5 per 1.000 dell'Irpef – regolamentata la disciplina</p> <p>Pubblicate le disposizioni per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per 1.000 dell'Irpef e la disciplina per la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.</p>	<p><i>Decreto legislativo 3/7/17, n. 111 (G.U. n.166 del 18/7/17)</i></p>
<p>Destinazione del 5 per 1.000 - Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per 1.000 dell'Irpef è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno degli enti iscritti nel Registro previsto dall'art. 4, co. 1, lett. m), della legge n. 106/2016 (a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del 5 per 1.000 • continua ad essere destinata agli enti di cui all'art. 2, co. 4-novies, lett. a), del D.L. n. 40/2010); • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; • finanziamento della ricerca sanitaria; • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. <p>Resta ferma la destinazione della quota del 5 per 1.000 a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, co. 46, del D.L. n. 98/2011.</p> <p>Modalità di accreditamento e riparto del contributo - Con DPCM saranno definite modalità e termini per l'accesso al riparto del 5 per 1.000 degli enti destinatari del contributo, nonché modalità e termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. Il DPCM fisserà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri di riparto della quota del contributo, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e definirà le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti; • le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. <p>Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione - I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto.</p> <p>Obblighi dei beneficiari - I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di</p> <ul style="list-style-type: none"> • redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite; • pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto. 	
<p>Contributo unificato per i ricorsi amministrativi – modalità di pagamento</p> <p>Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli art. 17 e ss. del D.L.gs. n. 241/1997, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Il modello F24 è presentato esclusivamente in modalità telematica.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/6/17 (G.U. n.167 del 19/7/17)</i></p>

Ordinary Assist

<p>Nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002.</p> <p>Le medesime modalità di versamento si applicano anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal D.P.R. n. 1199/1971, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p> <p>Le nuove disposizioni entrano in vigore dall'1/9/17.</p>	
<p>Revisione della disciplina sull'impresa sociale</p> <p>Modificata la disciplina dell'impresa sociale in attuazione dei criteri previsti dall'art. 6 della legge delega n. 106/2016 la quale prevedeva l'esclusione, anche se non totale, dello scopo di lucro e la possibilità di costituire l'impresa sociale in una qualsiasi delle forme societarie previste dal libro V del codice civile.</p> <p>L'impresa sociale non costituisce un nuovo tipo di impresa bensì costituisce una qualifica che società, associazioni e fondazioni, lucrative o mutualistiche, possono acquisire, al ricorrere di determinati requisiti.</p>	<p><i>Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (GU n.167 del 19/7/17)</i></p>
<p>Nozione di impresa sociale - Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.</p> <p>Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le PA e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.</p> <p>Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e applicano le nuove disposizioni nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991 (ampliato dal decreto in esame alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), l), e p) (vedi dopo – attività di interesse generale).</p> <p>Attività d'impresa di interesse generale - L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>Si considerano di interesse generale, le attività d'impresa aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della legge n. 328/2000, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/2/01; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n.42/2004; 	

Ordinary Assist

- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
- j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, co. 5, della legge n. 223/1990;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- q. alloggio sociale, ai sensi del D.M 22/4/08, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s. microcredito, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n.385/1993;
- t. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 141/2015;
- u. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati:

- lavoratori molto svantaggiati;
- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.lgs. n.251/2007, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, co.4, della legge n. 1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Assenza di scopo di lucro - L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui alla successiva lettera a).

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a. se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al

Ordinary Assist

consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Denominazione - La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza.

Scritture contabili - L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., in quanto compatibili.

Operazioni straordinarie e devoluzione del patrimonio - Trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda/ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Lavoro nell'impresa sociale - I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Procedure concorsuali - In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa

Disciplina fiscale - Gli utili e gli avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva.

La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili previste dall'articolo. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

Detrazioni per investitori soggetti Irpef - Dall'Irpef si detrae il 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente al 20/7/17 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il 3°. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Deduzioni per investitori soggetti Ires - Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires, il 30% della

Ordinary Assist

somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente al 20/7/17 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

Disposizioni attuative – Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà le modalità di attuazione delle disposizioni.

Disapplicazioni - Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di comodo e per le società in perdita sistematica.

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali L'art. 11, co. 10-<i>bis</i>, del D.L. n.8/2017, ha precisato che l'art. 6, co. 10, lettera <i>e-bis</i>, del D.L. n.193/2016 si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale, ricomprendendo nell'ambito della definizione agevolata i carichi previdenziali, senza effettuare distinzioni tra la natura pubblicistica o privatistica degli stessi.</p> <p>In tal modo è stato chiarito, con disposizione espressamente qualificata come interpretativa, che, a seguito della definizione, non sono dovute tutte le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relative ai contributi e ai premi contenute in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.</p> <p>Pertanto, è stato rilevato che, per effetto delle suddette modifiche, non possano residuare dubbi circa l'applicabilità della definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo per violazione degli obblighi contributivi da parte dei dottori commercialisti.</p>	<p><i>Interrogazione a risposta in commissione n.5/11815</i></p>
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti - chiarimenti Forniti chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 22 del 28/7/17</i></p>
<p>La definizione agevolata è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agencia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e per le quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017; • se alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non è concluso con pronuncia definitiva. <p>Non sono definibili le liti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie; • nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione; • le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative ai dinieghi espressi o taciti di rimborso. <p>I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dall'articolo 6 del DI n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione.</p> <p>Come si perfeziona la definizione della lite - Con il pagamento, entro il 2/10/17, dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.</p> <p>Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.</p> <p>Dall'importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio; • dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, a prescindere dalla circostanza che all'atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. <p>Somme già versate di ammontare maggiore o uguale all'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite - Quest'ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.</p>	

Ordinary Assist

Termini e modalità di pagamento – Pagamento, entro il termine perentorio del 2/10/17, dell'intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine.

Pagamento rateale - Ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto ecceda i 2.000 euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un'unica soluzione, entro il termine del 2/10/17. Le somme superiori a 2.000 euro si possono versare in un massimo di 3 rate:

- la prima, d'importo pari al 40% del totale, entro il 2/10/17;
- la seconda, pari all'ulteriore 40%, entro il 30/11;
- la terza, d'importo pari al residuo 20%, entro il 30/6/18, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2/7/18. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.

La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione - Le controversie definibili sono sospese solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10/10/17 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all'effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l'onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31/12/18, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. I termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24/4 e il 30/9/17.

Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.

Terreni situati solo parzialmente nelle suddette zone montane - obbligo di trasmissione telematica delle fatture: chiarimenti

Forniti chiarimenti in risposta ad un quesito concernente il nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 4, co. 1, del D.L. n. 193/2016 e, in particolare, l'esonero dal suddetto obbligo per i soggetti passivi di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, "situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973" per i terreni situati solo parzialmente nelle suddette zone.

È stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972 abbiano il domicilio fiscale.

Quindi, per fruire dell'esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Lo svolgimento dell'attività in detti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 105 del 28/7/17*

Ordinary Assist

che rientrano nell'esonero i produttori agricoli di cui all'art. 34, co. 6, citato che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA

In risposta alle richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso, ai fini della regolarizzazione delle violazioni, sono state fornite istruzioni per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. Di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze (tratte dal documento di prassi), a regime, per l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con evidenziato il termine per la correzione dell'adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 104 del 28/7/17

Tabella A

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n	15 giugno anno n	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n	1° ottobre anno n	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Ordinary Assist

III° trimestre 30 novembre anno n	15 dicembre anno n	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	15 marzo anno n+1	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Tabella B

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b- quater
I° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n	dal 2 ottobre anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360	euro 45 (sanzione base di euro 360	euro 51,43 (sanzione base di euro 360	euro 60 (sanzione base di euro 360	euro 72 (sanzione base di euro 360

Ordinary Assist

		ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n	dal 16 dicembre anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	dal 16 marzo anno n+1	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
<p>Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Soggetti abilitati all'apposizione del visto</p> <p>Il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal D.M. 18/2/99.</p> <p>La tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione potrebbero - in virtù dell'art. 23 del D.M. n. 164/1999 - essere ricondotte al professionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente, sempre che "siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista".</p> <p>Circa l'apposizione del visto di conformità, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 322/1998, si limita a prescrivere l'iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della 						<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103 del 28/7/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>professione in forma di lavoro autonomo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 33, co.2 del D.lgs. n. 241/1997 consente l'apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei CAF - da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - "anche assunti con rapporto di lavoro subordinato". <p>Per quanto attiene all'attività di trasmissione della dichiarazione vistata non sono state ravvisate preclusioni alla trasmissione della dichiarazione - predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi - per il tramite dell'abilitazione della medesima società, ove quest'ultima sia inquadrabile fra le società di cui all' art. 2 del D.M. 18/2/99.</p> <p>Resta ferma la necessità per il professionista - dipendente di effettuare la comunicazione alla Direzione Regionale competente ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 164/1999. L'onere relativo alla copertura assicurativa di cui all'art. 22 dello stesso decreto può essere sostenuto anche dalla società di servizi.</p>	
<p>Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario</p> <p>Forniti chiarimenti sull'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'art. 32, co. 13, del D.L. n. 83/2012 e dell'art. 96 del Tuir, in relazione alla fattispecie di una S.p.a. partecipata da un'altra S.p.A. che ha acquistato l'intero capitale sociale di una terza S.p.A. Nel contesto di tale operazione sono stati emessi 2 prestiti obbligazionari, le obbligazioni sono quotate presso il mercato e le relative spese di emissione (rappresentate dai costi relativi alle remunerazioni degli intermediari incaricati di strutturare l'emissione e collocare i titoli presso gli investitori) sono state contabilizzate alla voce "Spese pluriennali diverse" dello stato patrimoniale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 102 del 28/7/17</i></p>
<p>È stato precisato che la disciplina speciale prevista dall'art. 32, co.13 del D.L. 83/2012, che consente la deduzione delle spese "nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio", prevale sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall'art. 96 del TUIR. In caso di non esercizio della facoltà concessa dall'art. 32, co.13 del D.L. 83/2012, al fine di verificare se le spese rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR (deducibilità degli interessi passivi), occorre indagare la "causa finanziaria" delle spese stesse.</p> <p>In particolare, come chiarito nella circolare n. 19/2009 "Rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione". Nello stesso documento di prassi, si è avuto modo di chiarire, altresì, che "occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tale interpretazione è in linea con l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS".</p> <p>Pertanto, si ritiene che le spese in esame rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR essendo riferibili all'emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Le stesse concorreranno alla formazione dell'ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.</p>	
<p>Disciplina della cessione agevolata ai soci – operazioni non abusive</p> <p>L'art. 1, co. da 115 a 120, della legge n. 208/2015, ha introdotto un regime fiscale</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione</i></p>

Ordinary Assist

<p>agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</p> <p>Con riferimento a una cessione agevolata ai soci di taluni beni, con conseguente deducibilità della minusvalenza realizzata e rimborso anticipato con l'incasso delle relative somme di parte di un prestito obbligazionario sottoscritto dai medesimi soci, è stato precisato che tale operazione è linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire e, quindi, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.</p>	<p>n. 101 del 27/7/17</p>
<p>Assegnazione agevolata ai soci – si applica anche alle società in contabilità semplificata</p> <p>È stato confermato, come già precisato nella circolare n. 37/2016, che la Società in contabilità semplificata - e, quindi, in assenza di bilancio - in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, potrà beneficiare dell'assegnazione agevolata dell'immobile ai soci di cui all'art. 1, co. da 115 a 120, della legge n. 208/2015.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 100 del 27/7/17</p>
<p>Assegnazione e cessione agevolata ai soci – esclusione delle operazioni con profili abusivi</p> <p>Nella disciplina dell'assegnazione agevolata di cui all'art. 1, co. da 115 a 120, della legge n. 208/2015, rientrano i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, le cui caratteristiche devono essere verificate nel momento dell'assegnazione (cfr. circolare n. 26/E del 2016). Il cambiamento di destinazione, d'uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'art. 10 - bis della legge n. 212/2000 (cfr. circolare n. 26/E del 2016).</p> <p>Ciò premesso, in risposta ad un quesito di una Società che intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conferire l'azienda in una NEWCO SNC costituita dagli stessi soci della società conferente; • concedere in locazione l'immobile alla NEWCO SNC; • assegnare l'immobile ai soci; • sciogliersi e assegnare ai soci la partecipazione nella NEWCO SNC, <p>è stato evidenziato che l'operazione complessiva proposta dalla Società assume profili abusivi, perché consente al bene immobile di poter rientrare indebitamente nella disciplina dell'assegnazione agevolata.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 99 del 27/7/17</p>
<p>In particolare, sotto il profilo dell'indebito risparmio d'imposta, le operazioni di conferimento d'azienda, locazione dell'immobile e successiva liquidazione della società conferente appaiono funzionali esclusivamente a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili, con conseguente tassazione della plusvalenza in capo alla Società assai inferiore rispetto all'imposizione ordinaria. L'intera operazione appare priva di sostanza economica, assumendo la stessa profili di circolarità, poiché per la sua realizzazione manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale. Poi, la costituzione della NEWCO SNC non è idonea a confutare la circolarità dell'operazione poiché, di fatto, tale società (conferitaria) svolgerebbe la medesima attività della Società (conferente), nonché sarebbe composta dai medesimi soci e avrebbe la medesima forma giuridica di Snc. L'insieme delle operazioni non è diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale; infatti, nell'operazione in esame non si ravvede altro "vantaggio" se non quello rappresentato complessivamente dal beneficiare di un'imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinariamente</p>	

Ordinary Assist

prevista nei casi di assegnazione di beni. Sono assenti le ragioni extrafiscali che giustifichino il conferimento d'azienda nella NEWCO SNC (conferitaria), la successiva locazione del bene immobile all'impresa conferitaria e lo scioglimento della società conferente.

Scissione finalizzata all'assegnazione di beni ai soci

In risposta ad un quesito concernente l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 1, co. 115-120, della legge n. 208/2015, per l'assegnazione di beni ai soci nel caso di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale preordinata all'assegnazione agevolata di immobili sociali ad alcuni soltanto dei soci (non a tutti) e, segnatamente, a coloro che riceveranno partecipazioni esclusivamente nella società scissa, è stato precisato che tale operazione non presenta aspetti di criticità, tenuto conto che l'operazione di scissione è espressamente disciplinata, nell'ambito dell'imposta di registro, dall'art. 4, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con l'applicazione dell'imposta fissa nella misura di euro 200. Anche la circostanza secondo cui, a seguito dell'operazione di scissione, la Società procederà all'assegnazione di beni immobili ad alcuni soci, beneficiando delle norme agevolative previste dall'art. 1, co. 115 - 120, della legge n. 208/2015, non appare idonea a mutare la qualificazione giuridica dell'operazione di scissione societaria che si intende effettuare.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 98 del 26/7/17

Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche

In risposta ad un quesito sull'eventuale abusività ai sensi dell'art. 10 - bis della legge n. 212/2000, delle operazioni di scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e di successiva cessione di tutte le partecipazioni della scissa, rimasta titolare, all'esito della scissione, del solo ramo operativo, da parte dei relativi soci (2 persone fisiche non imprenditori - titolari entrambi di una partecipazione c.d. qualificata ai sensi dell'art. 67 del TUIR - e una S.p.A. il cui capitale sociale è ripartito sostanzialmente tra le stesse persone fisiche), è stato precisato che la scelta di porre in essere un'operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scindenda non sarà valutata dall'Agenzia sulla base dei principi dettati dall'art. 10-bis, co. 1, della legge n. 212/2000, ma sulla base dei criteri interpretativi forniti dall'art. 20 del TUR.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 97 del 25/7/17

Come precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 18/12/15, n. 25487 (riferita ad un'ipotesi di conferimento di azienda con contestuale cessione delle quote ottenute in contropartita da parte del socio), *"la prevalenza che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 attribuisce alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente impone, nella relativa loro qualificazione, di considerare preminente la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, seppure mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali"*. Inoltre, con la sentenza del 15/3/17, n. 6758, è stato affermato il seguente principio di diritto: *"in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale"*. Tale principio è motivato dalle seguenti considerazioni: *"Quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può rilevare che la causa concreta dell'operazione complessiva. In*

Ordinary Assist

termini generali, da oltre un decennio (quantomeno da Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv. 592154), la giurisprudenza di legittimità ha rivisitato in senso critico la teoria della "causa tipica" e si è accostata alla teoria della "causa concreta", ridefinendo la causa negoziale come la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica, prescindente dall'astrattezza giuridico - formale del tipo".

Gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi

Riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, è stato ribadito che, in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 21/7/17

La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell'art. 1, lett. v), del CAD, in quanto è «possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi». Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.M. 17/6/14 – con conseguente, successiva possibilità di distruzione dell'originale (cfr. l'art. 4, co. 3, dello stesso D.M.) – senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico, prescritto dal co. 2 del citato art. 4. Ove, tuttavia, il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione elettronica necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dall'art. 4, co. 2, del D.M. 17/6/14. Alla stessa conclusione sulla natura di documento analogico originale unico – a nulla rilevando in senso difforme il D.M. 21/3/13 (che riguarda ambiti extrafiscali propri, peraltro, delle sola PA) – deve giungersi nelle ipotesi in cui i giustificativi siano emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale. In questo caso, infatti, viene meno per l'Amministrazione finanziaria la possibilità – tanto astratta, quanto concreta – di ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso altre scritture o documenti in possesso dei terzi. Tali documenti, dunque, anche alla luce degli obblighi generali previsti dall'ordinamento a carico delle parti, andranno considerati originali unici, con tutte le conseguenze del caso sulla loro conservazione.

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure: chiarimenti

Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017 in materia di procedura di collaborazione volontaria.

Chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all'estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri. Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. La possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell'ambito della precedente edizione della voluntary.

Chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) sino a tutto il periodo d'imposta 2016, potendo calcolare e versare i relativi importi nell'ambito della voluntary. Nel caso in cui il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia insufficiente, la disciplina della voluntary disclosure prevede l'applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti. In base alla nuova normativa, l'importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto

Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 20/7/17

Ordinary Assist

sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.		
Presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato: chiarimenti Le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche +, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche. Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" qualora l'Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l'invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell'Amministrazione inserire il codice "1" nella casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" del Frontespizio del Modello 770/2017.		<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 20/7/17</i>
Determinazione del valore della produzione e compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole: chiarimenti Forniti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti delle Associazioni di categoria circa le modalità di determinazione dell'imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP.		<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93 del 18/7/17</i>
Attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR e le altre attività agricole ai sensi dell'art. 56-bis del TUIR - valore della produzione da escludere dalla tassazione	Il valore della produzione da escludere dall'IRAP è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all'art. 32, c. 2, del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati. In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56 - bis del TUIR, il valore della produzione da escludere dalla tassazione è calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui al citato art. 32 del TUIR e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. Nel caso, infine, in cui l'imprenditore agricolo svolga contemporaneamente attività agricola e attività di agriturismo la determinazione del valore della produzione da escludere dall'imposizione va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/1972.	
Personale impiegato sia nell'attività agricola esclusa da IRAP che nell'attività soggetta ad IRAP - calcolo deduzioni	L'importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa. Tale quota si determina applicando all'ammontare complessivo delle predette deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini IRAP.	
Soggetti che svolgono attività agricola e che producono una quota del valore della produzione esclusa da imposizione - compilazione del modello IRAP	Fornite indicazioni per la compilazione con riferimento alle diverse modalità di determinazione del valore della produzione.	

Ordinary Assit

<p>Soggetti per i quali si applica l'esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP di cui all'art.1, co. 70, della legge n. 208/2015 - dichiarazione IRAP</p>	<p>Non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato". Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.</p>
--	--

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ESTESI		
<p>Estensione al modello di versamento "F24 Enti pubblici" (F24EP) dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 79/E del 30 giugno 2017</p>	<p>Con la risoluzione n. 79/2017, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate, in relazione al rilascio di certificati, copie attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli uffici medesimi. Al fine di consentire agli enti pubblici di effettuare i suddetti versamenti, i codici tributo istituiti con la citata risoluzione sono utilizzabili anche tramite il modello "F24 Enti pubblici" (F24EP).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 94 del 19/7/17</i></p>
MODELLI		
<p>Modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate</p>	<p>Approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 140316 del 21/07/17</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione (UniMod – versione 4.5.6), software di controllo (BlackBox – versione 7.1.6); • software di compilazione Modello Irap 2017; • software di controllo Modello Irap 2017; • software di controllo Modello Redditi Enc 2017; • software di controllo Modello Redditi Sc 2017; • software di controllo Modello Redditi Sp 2017; • software di controllo Modello Redditi Pf 2017 • software controlli telematici Studi di settore 2017: (versione 1.0.2); • software di compilazione Gerico 2017 Studi di settore (versione 1.0.2); • software di compilazione Modello 770/2017 (versione 1.1.1); • software di controllo Modello 770/2017 (versione 1.1.1). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/7 al 31/7</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • banche convenzionate modello di versamento F24; • specifiche tecniche (utilizzabili dal 1° settembre 2017) comunicazione delle imprese elettriche dei dati di dettaglio del canone tv; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: Consiglio nazionale del notariato

Analizzati i tratti distintivi delle operazioni agevolate in relazione ai profili da considerare nella scelta della soluzione fiscalmente più conveniente, la quale deve essere comunque vagliata di volta in volta in relazione al singolo caso concreto.

La disciplina agevolata è stata esaminata dal punto di vista della:

- rappresentazione contabile e della fiscalità in capo al socio che sembrerebbero penalizzare soprattutto la scelta della assegnazione dei beni ai soci;
- rilevanza fiscale del corrispettivo che potrebbe far risultare, almeno sulla carta, più gravosa la soluzione della cessione onerosa seppur agevolata e preferibile la stessa assegnazione;
- valutazione degli effetti delle operazioni agevolate in funzione della successiva rivendita dei beni assegnati, ceduti o posseduti, che potrebbe far risultare più conveniente la trasformazione in società semplice.

La scelta tra assegnare o cedere un bene a un socio, o realizzare nella sostanza lo stesso risultato mediante la trasformazione in società semplice, risulta condizionata dalla preventiva analisi della fattibilità di dette operazioni in chiave civilistica. A tal proposito i notai si sono soffermati sulla regola secondo cui il valore contabile del bene non può essere mai eccedente rispetto all'ammontare delle riserve e/o del capitale.

Tale regola, per il rispetto delle regole poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, deve essere rispettata dalle società di capitali, ma tale conclusione è estesa anche alle società di persone in contabilità ordinaria. Per le società di persone in contabilità semplificata, invece, secondo i notai, si potrà procedere con l'assegnazione pur non essendo contabilizzate riserve o accantonati utili. Con riferimento al rapporto valore del bene – valore del patrimonio netto è stato altresì affermato che:

- non si può effettuare l'assegnazione se il valore contabile del bene eccede sia l'importo delle riserve distribuibili che quello del capitale e delle riserve di capitale;
- se l'ammontare delle riserve e del capitale è inferiore al valore contabile del bene da assegnare non si potrà ridurre tale ultimo valore al fine di rendere fattibile l'operazione. Sul punto è stato affermato che pena l'illegittimità dell'operazione, il valore contabile dei beni o assegnato ai beni non potrà mai eccedere l'ammontare del patrimonio netto. Ciò premesso, solo ai fini fiscali si potrà attribuire al bene da assegnare un valore diverso da quello contabile dal quale potranno anche emergere minusvalenze o plusvalenze;
- se l'ammontare delle riserve e del capitale sia inferiore al valore contabile del bene da assegnare si potrà integrare l'ammontare delle riserve distribuibili al fine di rendere fattibile l'operazione purché si proceda anche all'approvazione di una situazione patrimoniale aggiornata da cui emerga la riserva nel "nuovo" maggiore ammontare la cui distribuzione, parametrata al valore contabile del bene da assegnare, consentirebbe di eseguire l'operazione;
- se il valore contabile del bene ecceda l'ammontare delle riserve distribuibili e del capitale sociale, l'assegnazione con subentro nelle passività non può rappresentare una soluzione percorribile posto che l'accollo delle passività non potrebbe assolvere anche la funzione di integrare il valore delle riserve fino a concorrenza del valore contabile del bene da estromettere.

[CNN, studio n.73/2017](#)

Ordinary Assist

Definizione agevolata delle controversie tributarie comunali: IFEL

L'art. 11, co. 1 bis del DI n. 50/2017 reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie degli enti territoriali, ha previsto che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31/8/17, l'applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il documento dell'IFEL ha illustrato i profili della disciplina e fornito chiarimenti nel caso in cui i comuni effettueranno tale scelta (con delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997) in relazione a:

- controversie definibili;
- comune quale "parte" processuale;
- effetti della definizione;
- spese di lite;
- pagamento delle spese dovute con la definizione;
- sospensione delle controversie;
- diniego della definizione;
- delibera e il regolamento comunale.

In particolare, con riferimento al perimetro delle controversie in cui il comune è "parte processuale" è stato affermato che:

- sono definibili le controversie instaurate contro Concessionario privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 anche se l'ente impositore non è stato direttamente chiamato in causa, posto che esiste un rapporto concessorio in base al quale il Concessionario si sostituisce *ope legis* al Comune. Permangono dei dubbi sull'applicabilità della disciplina alle controversie in cui sia parte esclusivamente Equitalia;
- il Comune può legittimamente deliberare la definizione agevolata per le controversie tributarie in cui è parte la propria società in *house* che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D.lgs. n. 446/1997;
- il Comune può deliberare la definizione agevolata per le controversie relative alla Tares/Tari che vedono come parte la società di gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato, ai sensi dell'art. 1, co. 691 della legge n. 147/2013, la gestione, la riscossione e l'accertamento della tassa comunale;
- il Comune può deliberare la definizione agevolata nell'ipotesi in cui abbia affidato la gestione, riscossione ed accertamento ad un Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 (ad esempio il concessionario dell'imposta di pubblicità).

[IFEL, nota di approfondimento](#)